

O.d.g. del 5-04-2023

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----⁹

Delibera n° _____ del _____

Oggetto: **PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER LA DURATA DI TRE ANNI – INDIZIONE**

Allegato 1: Sentenza n. 1607/2023 - Consiglio di Stato (Sezione Quinta)

Allegato 2: Bando di gara

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità contratti ed acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a seguito di Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 07/06/2021, è stata indetta la Procedura Aperta n. 18/2021 l'affidamento a società specializzate delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di atti giudiziari per conto di AMAT S.p.A.;
- la procedura è stata aggiudicata con delibera del CdA n. n. 107 del 08/10/2021. in favore di Poste Italiane s.p.a., che ha totalizzato il punteggio di 100/100, a fronte di un prezzo triennale offerto di € 237.000,00 (€ 7,90 ad atto per 30.000 atti) oltre IVA;
- con ricorso di primo grado, la Fulmine Group S.r.l. ha impugnato innanzi al T.A.R. Puglia – Sezione staccata di Lecce il bando di gara con cui AMAT S.p.A. ha indetto "la procedura aperta n. 18/2021 per l'affidamento del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per la durata di tre anni", i chiarimenti resi dalla stessa laddove ribadiva il possesso, tra i requisiti di partecipazione, della autorizzazione di tipo 1 abilitante alla notifica su tutto il territorio nazionale e gli atti indittivi della procedura;
- la società ha dedotto, in particolare, l'illegittimità del bando nella parte in cui prescriveva la titolarità della licenza individuale speciale di tipo 1, ometteva la suddivisione in più lotti e prevedeva quale criterio di attribuzione del punteggio tecnico il grado di copertura diretta dei CAP nazionali;
- con sentenza n. 137/2022, avverso la quale AMAT S.p.A. ha proposto appello, il T.A.R. ha accolto il ricorso avanzato dalla società Fulmine Group S.r.l. ed annullato il bando impugnato;
- con sentenza n. 1607/2023 (**Allegato 1**) il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha integralmente respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che l'affidamento aveva ad oggetto un servizio di spedizione e notifica degli atti giudiziari, che ricadeva prevalentemente (circa il 90% dei casi) nel territorio della Provincia di Taranto, così che risulta astrattamente configurabile la suddivisione dell'appalto in almeno due lotti, quello regionale e quello nazionale e, pertanto, il requisito di partecipazione posto nel bando di gara – vale a dire il possesso della licenza individuale speciale di tipo A1 – si presenta sproporzionato

espletarsi con rispetto all'oggetto dell'appalto perché, a fronte di un servizio da espletarsi quasi totalmente in ambito regionale, risulta sufficiente la licenza individuale speciale di tipo A2, limitata all'ambito territoriale della Puglia, di cui Fulmine Group S.r.l. è titolare;

- al fine di dare seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l'Unità Contratti e Acquisti ha redatto apposito bando di gara con relativi allegati (**Allegato 2**) per l'indizione di una nuova procedura aperta per l'affidamento triennale delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di atti giudiziari per conto di Kyma Mobilità S.p.A., da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa nei seguenti due lotti:
 - LOTTO 1 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi entro la Regione Puglia;
 - LOTTO 2 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi su tutto il territorio nazionale.

Tanto premesso si propone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l'indizione di procedura aperta per l'affidamento triennale delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di atti giudiziari per conto di Kyma Mobilità S.p.A. suddivisa nei seguenti due lotti:
 - LOTTO 1 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi entro la Regione Puglia. Il valore a base d'asta è di € 378.000,00 oltre IVA;
 - LOTTO 2 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi su tutto il territorio nazionale. Il valore a base d'asta di € 42.000,00 oltre IVA;
- b) di approvare il bando di gara;
- c) di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale di Kyma Mobilità S.p.A. e dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana;
- d) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
- e) di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti e Acquisti _____

Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale f.f. _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti
- visto lo Statuto Sociale;
- a voti ...

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l'indizione di procedura aperta per l'affidamento triennale delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di atti giudiziari per conto di Kyma Mobilità S.p.A. suddivisa nei seguenti due lotti:
 - LOTTO 1 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi entro la Regione Puglia. Il valore a base d'asta è di € 378.000,00 oltre IVA;
 - LOTTO 2 - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi su tutto il territorio nazionale. Il valore a base d'asta di € 42.000,00 oltre IVA;
2. di approvare il bando di gara;
3. di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale di Kyma Mobilità S.p.A. e dell'avviso di gara sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 nella persona di _____;
4. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Pubblicato il 15/02/2023

N. 01607/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02118/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2118 del 2022, proposto da Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - AMAT S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Fulmine Group S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Piselli, Alessandro Bonanni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Martucci, Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 137/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fulmine Group S.r.l. e di Poste Italiane S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Fanelli, Abbinente su delega di Terracciano,

Lanzaro su delega di Piselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso di primo grado, la Fulmine Group s.r.l., società attiva nel settore dei servizi postali, ha impugnato innanzi al T.A.R. Puglia- Sezione staccata di Lecce il bando di gara, pubblicato in GURI il 16 giugno 2021 e rettificato il successivo 7 luglio, con cui AMAT S.p.a., Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto (di seguito AMAT) indiceva la *“procedura aperta n. 18/2021 per l'affidamento del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per la durata di tre anni”*, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante (laddove avevano precisato che era richiesta per partecipare alla gara l'autorizzazione del tipo A1, abilitante alla notifica su tutto il territorio nazionale), gli atti indittivi della procedura (inclusa *“ove occorra”* la delibera prot. n. 10244 del 10 giugno 2021), in uno ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

1.1. In particolare, la ricorrente, con tre motivi di gravame, ha dedotto l'illegittimità del bando nella parte in cui esso:

a) all'art. 4 prescriveva, tra i requisiti di partecipazione, la titolarità della licenza individuale speciale di tipo A1, che abilita alle notifiche degli atti giudiziari in ambito nazionale;

b) stabiliva (all'art. 2) che *“l'appalto è costituito da un unico lotto”* e comunque non prevedeva soluzioni volte a consentire la massima partecipazione alla procedura di affidamento, in quanto, omettendo la suddivisione in più lotti, non consentiva di partecipare alla gara anche ad imprese- come la ricorrente- titolari della (sola) licenza individuale speciale A2, valida in ambito regionale;

c) prevedeva quale criterio di attribuzione del punteggio tecnico (25 punti sui 70 disponibili) il grado di copertura diretta dei codici di avviamento postale (CAP) nazionali.

In tesi, secondo la ricorrente la gara *de qua*, per come disciplinata, avrebbe integrato un illegittimo affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a., quale unico operatore che in concreto poteva parteciparvi.

1.2. Si costituivano in resistenza AMAT (la quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso) e, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, anche Poste Italiane s.p.a., insistendo anch'essa per il rigetto del ricorso.

1.3. Il Tribunale amministrativo accoglieva l'istanza cautelare con ordinanza n. 584 del 14.10.2021, poi riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato (con ordinanza cautelare n. 6401/2021), che riteneva prevalente l'esigenza di garantire la continuità del servizio in corso di svolgimento.

1.4. Nelle more, con provvedimento dell'8.10.2021, AMAT aggiudicava il servizio a Poste Italiane che aveva offerto un ribasso molto elevato (circa il 44%).

2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo, disattese le eccezioni preliminari, sollevate dall'Azienda resistente e dalla controinteressata, di inammissibilità del gravame (per omessa notifica al controinteressato, nonché per difetto di legittimazione ad agire), ha accolto il ricorso, ritenendo fondata in via assorbente la censura, spiegata nel secondo motivo, di *"violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016"*; di conseguenza, ha annullato il bando impugnato nei termini indicati in motivazione

3. AMAT ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, deducendone l'erroneità e domandandone la riforma sia nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sia nella parte in cui lo ha ritenuto fondato nel merito.

3.1. Si è costituita Fulmine Group che, oltre ad argomentare l'infondatezza dell'appello, ha riproposto ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi (primo e terzo) dichiarati assorbiti dalla sentenza impugnata, con i quali erano stati dedotti ulteriori vizi della legge di gara.

3.2. Si è costituita anche Poste Italiane S.p.a., in senso adesivo alle tesi dell'appellante.

3.3. Con ordinanza n. 1561/2022, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare dell'appellante ai fini del mantenimento della *res adhuc integra*, ritenendo, nella comparazione dei contrapposti interessi, prevalente l'esigenza di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio.

3.4. All'udienza pubblica del 13 ottobre 2022, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

4. L'appello di AMAT deduce, anzitutto, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha **respinto** l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione **all'impugnativa**: ciò sul rilievo per cui le clausole contestate non avrebbero natura escludente, in quanto la ricorrente ben poteva associarsi in ATI per partecipare alla gara (con altro soggetto economico in possesso del requisito prescritto ovvero in modo da

poter coprire, sommando i requisiti dati dalle licenze A2 regionali, l'intero territorio nazionale), come del resto evidenziato da AMAT in sede di chiarimenti, o, comunque, poteva dotarsi del requisito professionale mancante, considerato, oltretutto, che la stessa è già in possesso della licenza B1 per la notifica dei verbali di contravvenzione in ambito nazionale.

Pertanto, la ricorrente, che non aveva provveduto a conseguire la prescritta abilitazione, non per oggettiva impossibilità né per comprovata estrema difficoltà a sé non imputabili, ma per sua mera negligenza, per proprie carenze organizzative e, comunque, per una sua libera scelta imprenditoriale, non sarebbe poi legittimata a impugnare gli atti della gara cui non aveva partecipato né a contestare il requisito prescritto (la titolarità della licenza A1 per le notifiche degli atti giudiziari in ambito nazionale), comunque non sproporzionato né abnorme, quindi non oggettivamente escludente.

Infatti, non sarebbe illogico e neppure irragionevole richiedere, come qui avvenuto, requisiti differenti e, del caso, più qualificanti sul piano delle risorse da impiegare per svolgere un servizio che impegna l'operatore economico su ambiti territoriali diversi e più estesi.

5. Le censure non sono fondate.

5.1. Correttamente la sentenza appellata ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione all'impugnativa, fondata sull'assunto secondo cui il carattere escludente della clausola debba essere accertato in termini oggettivi sicché Fulmine Group *imputet sibi* il mancato possesso del requisito richiesto dal bando.

5.2. A fondamento della sua decisione il primo giudice ha correttamente posto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui alla regola in base alla quale, in materia di controversie aventi ad oggetto gare d'appalto, la legittimazione al ricorso deve essere correlata a una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione può certamente derogarsi in tre ipotesi tassative e, tra queste, per il caso in cui si impugnino direttamente le clausole del bando che si assume essere immediatamente escludenti (Cons. Stato, Adunanza Plenaria 26 aprile 2018, n. 4).

5.2.1. Orbene, sull'argomento la giurisprudenza amministrativa è poi pacifica nell'affermare che sono immediatamente escludenti e legittimano alla impugnativa anche l'operatore economico che non abbia partecipato alla gara non solo le clausole del

bando che attengono ai requisiti di partecipazione, ma anche, in un'accezione più ampia le fattispecie di:

- a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale;
- b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile;
- c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta;
- d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente;
- e) clausole impositive di obblighi *contra ius*.

5.3. Nella specie, non vi è da dubitarsi che le clausole del bando impugnate in primo grado sono immediatamente escludenti: sussiste, pertanto, legittimazione e interesse al ricorso, anche in mancanza di partecipazione alla gara.

5.4. Infatti, la ricorrente Fulmine Group, la quale, come operatore del settore, ha interesse a partecipare alla procedura di gara, ha lamentato (con i primi due motivi dedotti) di non potervi prendere parte, poiché non in possesso della licenza individuale speciale di tipo A1 per le notifiche in ambito nazionale e che, inoltre, il requisito di partecipazione in esame sarebbe del tutto sproporzionato per eccesso rispetto all'oggetto dell'appalto, perché a fronte di un servizio da espletarsi quasi totalmente (per circa il 90 % delle notifiche) in ambito regionale sarebbe stata sufficiente anche la licenza individuale speciale di tipo A2, limitata all'ambito territoriale della Puglia, di cui la stessa ricorrente è titolare.

5.5. Pertanto, secondo la prospettazione della ricorrente, la sua partecipazione alla gara è stata in concreto ostacolata dalla prescrizione in esame, dalla scelta di non suddividere l'appalto in lotti, nonché sul piano dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, parimenti contestati, con il terzo motivo di doglianza, nella parte in cui premiavano l'operatore postale che poteva vantare il maggior grado di copertura sul territorio nazionale (in sostanza Poste Italiane s.p.a., risultata poi aggiudicataria del servizio), rendendo di fatto inutile la partecipazione della ricorrente alla procedura di gara.

5.6. In definitiva la ricorrente ha impugnato un bando di gara che le impedisce in radice la partecipazione alla procedura selettiva.

5.7. Né valgono ad elidere la natura escludente delle clausole impugunate i motivi meramente soggettivi, afferenti alla sfera organizzativa ed imprenditoriale del concorrente, per cui quest'ultimo non si è dotato del requisito di partecipazione richiesto: motivi che a ragione sono stati ritenuti influenti dal primo giudice, in disparte le pur condivisibili obiezioni addotte dalla stessa ricorrente in primo grado al fine di comprovare che non era a sé imputabile il mancato conseguimento della prescritta abilitazione, nonché l'estrema difficoltà di dotarsene, anche perché la licenza di tipo A1, prevista per la notifica degli atti giudiziari in ambito nazionale, richiede requisiti ben più stringenti, anche sul piano delle risorse impiegate, di quelli previsti per ottenere il possesso della licenza B1, riguardante le notifiche delle sole contravvenzioni.

5.7.1. Rileva, infatti, la natura oggettivamente escludente delle prescrizioni impugunate, da valutare in ragione dei contenuti e degli effetti che le clausole impugunate producono sul piano della partecipazione alla gara.

5.7.2. Tale natura escludente delle contestate previsioni non viene poi meno neanche per effetto della possibilità, non negata dalla *lex specialis*, di ricorrere al raggruppamento temporaneo di imprese per raggiungere il requisito di abilitazione alla notificazione nazionale e partecipare alla competizione in forma associata: e non solo perché- il che già sarebbe dirimente- una siffatta possibilità di raggiungere, per cumulo delle relative autorizzazioni, la copertura di livello nazionale è in concreto impedita dalla circostanza, pacifica in atti, che per plurimi ambiti regionali non vi è alcun operatore economico postale che sia in possesso della licenza A2, ma soprattutto per il fatto che non può essere suscettibile di influire sulla portata ostativa assunta dal requisito di qualificazione prescritto, rispetto alla partecipazione dell'originaria ricorrente alla procedura di affidamento in questione, una possibilità meramente eventuale, subordinata alla mera volontà e all'impegno di altri operatori economici.

5.8. Nella specie Fulmine Group ha infatti contestato la struttura della gara in sé, assumendo che la sua conformazione in unico lotto funzionale e prestazionale, in uno al requisito professionale richiesto (l'abilitazione alle notifiche valida per l'ambito territoriale nazionale), ponga una barriera al suo ingresso in quello specifico mercato, provocata da clausole del bando per la stessa insuperabili perché escludenti e

comportanti per l'interessata un immediato arresto procedimentale (Consiglio di Stato, sez. V, 26.6.2017, n. 3110).

Pertanto, le contestate clausole del bando di gara arrecano una lesione diretta e attuale all'interesse della ricorrente la quale, come operatore economico di quel segmento di mercato, si vede preclusa la possibilità di farvi ingresso mediante la partecipazione alla gara, non essendo in possesso del requisito prescritto né, allo stato, di quanto previsto dalla legge per ottenerlo.

5.9. Pertanto, stante i profili di immediata lesività riscontrabili nella *lex specialis* in ragione della mancata suddivisione in lotti dell'appalto e del requisito di partecipazione prescritto, non posseduto dalla ricorrente, le clausole del bando in questione potevano e dovevano essere immediatamente (*id est*: sin dal momento della loro pubblicazione) impugnate dalla ricorrente, a prescindere dalla sua partecipazione alla gara.

È infatti orientamento pacifico e consolidato quello per cui nelle gare pubbliche è onere dell'interessato procedere all'immediata impugnazione delle *"clausole del bando o della lettera di invito che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara la cui carenza determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2020, n. 2183).

6. Con un secondo ordine di doglianze l'appellante sostiene l'infondatezza nel merito del ricorso di primo grado.

6.1. Secondo AMAT, la sentenza si baserebbe su un'applicazione formalistica e non condivisibile dell'art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 che non sarebbe neppure applicabile al caso di specie.

6.2. Ad ogni modo non sarebbe irragionevole né arbitraria la scelta di non suddividere l'appalto in lotti funzionali tenuto conto della natura del servizio prestato e della necessità di affidarlo, per ragioni di omogeneità e unitarietà del suo svolgimento sull'intero territorio nazionale, a un medesimo operatore.

6.2.1. In particolare, tale scelta si fonderebbe sul principio di unitarietà della notifica affermato dall'art. 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (a mente del quale *"Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui*

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”) per esigenze che, “in quanto serventi a superiori fini istituzionali di diritto processuale e di diritto penale, anche a tutela della parte, oltre che dell’efficacia ed efficienza delle relative funzioni pubbliche, costituendo senza alcun dubbio validi ed evidenti motivi imperativi di ordine pubblico, ben possono valere a contenere e limitare le esigenze di tutela del mercato e della concorrenza”, come statuito dal Consiglio di Stato (nel parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n.1369 del 3.8.2021).

6.3. Del resto, rammenta l’appellante, in generale la tutela della concorrenza andrebbe bilanciata con le esigenze sottese a una efficiente ed efficace erogazione del servizio, in ragione della prevalenza funzionale, nella disciplina (anche comunitaria) degli appalti pubblici, del profilo causale inerente le ragioni della domanda pubblica, al fine di evitare restrizioni sul piano della qualità delle prestazioni che l’amministrazione può richiedere (secondo un parametro di proporzionalità), specie a fronte di un servizio pubblico così delicato: tant’è che anche la direttiva 2014/24/UE prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che “*le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità*” (art.58, § 4).

In tale ottica, le scelte di AMAT sarebbero espressione della discrezionalità, riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici, per realizzare l’interesse generale a incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara, di imporre, nei limiti della logicità e della ragionevolezza, determinati requisiti e anche di individuare i lotti di gara, a tutela delle esigenze dell’amministrazione sul piano dell’organizzazione del servizio.

6.4. La sentenza avrebbe poi anche violato l’art.21-*octies* della L. n.241/1990 per aver inteso in termini eccessivamente rigorosi e assoluti il divieto di integrazione postuma in sede processuale della motivazione ad opera della stazione appaltante, laddove non sarebbe stato, invece, illegittimo consentire che la reale motivazione del provvedimento fosse “*individuata dal giudice anche in sede giudiziaria*” in quanto la deroga all’obbligo della motivazione verrebbe meno non solo nel caso di atti vincolati, ma anche quando, come nel caso di specie, la scelta, apparentemente non sorretta da supporto motivazionale, derivi dalla stessa applicazione della normativa di settore.

7. Anche tali censure vanno respinte.

7.1. La sentenza ha correttamente accolto il secondo motivo di ricorso con cui si era dedotta la violazione dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, in quanto, a fronte di un servizio da espletarsi per la quasi totalità (oltre il 90 per cento delle notifiche) nell'ambito territoriale regionale, la legge di gara, senza alcuna motivazione a riguardo, aveva individuato un unico lotto nazionale, subordinandone la partecipazione alla titolarità della licenza individuale speciale di tipo A1.

7.2. Innanzitutto, giova evidenziare che, a sostegno della necessità di suddivisione dell'appalto *de quo* in lotti, l'odierna appellata Fulmine Group ha richiamato:

- il parere dell'AGCM pubblicato il 21 novembre 2021 che, in analoga fattispecie (concernente una procedura di affidamento del servizio di notifica di atti giudiziari e sanzioni amministrative, ove le notifiche da effettuarsi in ambito regionale erano solamente il 60 % delle totali) ha affermato, in ossequio al principio del *favor participationis*, la necessità di prevedere nella legge di gara la ripartizione territoriale dei lotti, l'uno riguardante l'ambito regionale che avrebbe richiesto, come requisito di partecipazione, il possesso della licenza individuale speciale di tipo A2, l'altro relativo alle restanti Regioni, per il quale era necessaria l'abilitazione di tipo A1, con validità nazionale (o, in subordine, il possesso della qualificazione di "fornitore di servizio universale");

- la decisione di Cons. Stato, V, 27 luglio 2020, n. 4578, che, in analogo caso, avente ad oggetto una gara per servizi di notifica degli atti giudiziari ove era stato previsto un lotto unico e un requisito restrittivo della partecipazione, ha ritenuto *"l'articolazione dell'appalto in un unico lotto ...non ragionevole né rispettosa del principio di libera concorrenza, nel duplice senso, oggettivo (come astratta possibilità di contendersi il mercato in posizione di parità) e soggettivo (per la creazione di posizione di ingiustificato favore di un concorrente, unico in grado di conseguire il massimo punteggio attribuibile in relazione ai criteri contestati)"*.

7.2.1. In primo luogo, deve osservarsi che il parere reso dall'Autorità, lungi dal fornire argomenti alle tesi di AMAT (secondo cui nella vicenda esaminata dall'AGCM una suddivisione dei lotti poteva giustificarsi in ragione della differente e maggiore consistenza del lotto nazionale, con conseguente minor rischio di non aggiudicazione di quest'ultimo rispetto alla gara indetta da AMAT), evidenzia il carattere *proconcorrenziale* che è generalmente alla base della regola della suddivisione in lotti, volta, in uno all'individuazione dei requisiti di idoneità richiesti per gli stessi, ad ampliare la platea dei

potenziali partecipanti alla gara e a impedire rendite di posizione a favore degli operatori maggiormente strutturati.

7.2.2. Parimenti, come nella fattispecie decisa dalla sentenza di questa Sezione, anche nel caso in esame l'articolazione dell'appalto in un unico lotto, insieme alla previsione di un requisito di partecipazione sproporzionato per eccesso rispetto ai contenuti del servizio da eseguire, non è ragionevole né rispettosa dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, oltre a essere viziata per difetto di motivazione.

7.3. La sentenza appellata ha, dunque, correttamente applicato i principi in materia, evidenziando come:

- per un verso il decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti pubblici), rispetto alla previgente disciplina di legge (di cui all'art. 2 comma 1 *bis* del D. Lgs. n. 163/2006 che faceva riferimento alla facoltà delle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali *"ove possibile ed economicamente conveniente"*, all'indicazione, nella determina a contrarre, della motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti e all'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere criteri di partecipazione alle gare *"tali da non escludere le piccole e medie imprese"*), ha rafforzato il già introdotto *favor* per la suddivisione dell'appalto in lotti, facendo assurgere lo stesso ad obbligo derogabile solo in forza di specifica motivazione;

- per altro verso, la deroga a tale principio, che esprime la preferenza dell'ordinamento (nazionale e comunitario) verso il frazionamento, per esigenze di tutela della concorrenza, necessita, per espressa e specifica previsione normativa, di una motivazione rafforzata, che trova nell'atto indittivo della procedura di gara la propria naturale collocazione.

7.4. Orbene, l'appellante AMAT sostiene che non avrebbe dovuto disporre la suddivisione in lotti della procedura di gara e che, comunque, non doveva motivare una scelta siffatta.

7.5. Così non è.

L'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, al comma 1, dispone che: *"Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti*

nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti".

7.5.1. In primo luogo, va rilevato che la regola della suddivisione in lotti risponde all'esigenza di apertura del mercato ed opposizione alla creazione di posizioni monopolistiche o, comunque, di predominio, obiettivo ritenuto meritevole dal legislatore per la convinzione- che v'è sottesa- che per questa via si possa migliorare l'efficienza del servizio all'utenza e, dunque, in ragione delle stesse preoccupazioni che l'appellante assume a fondamento della sua critica alla regola della suddivisione in lotti (si veda negli stessi termini Cons. Stato, V, 20 settembre 2021, n. 6402).

Infatti, la suddivisione in lotti di una procedura di gara favorisce l'apertura del mercato alla concorrenza, rendendo possibile la presentazione dell'offerta anche da parte delle piccole e medie imprese (c.d. P.M.I.), poiché consente alla stazione appaltante di richiedere requisiti di partecipazione che, in quanto parametrati su singoli lotti, sono inevitabilmente meno gravosi di quelli che, in termini di capacità economica e prestazionali, sarebbero richiesti per la partecipazione all'intera procedura di gara; requisiti questi ultimi dei quali sono in possesso solo imprese di grandi dimensioni.

In definitiva, l'apertura alla concorrenza è realizzata rendendo possibile la formulazione di un'offerta che, invece, per una procedura unitaria, non sarebbe neppure proponibile.

7.5.2. Come poi correttamente osservato dal primo giudice, il rafforzato *favor* per la suddivisione dell'appalto in lotti è dovuto alla crescente attenzione riservata dal legislatore europeo all'accesso al mercato delle commesse pubbliche da parte delle P.M.I., costituendo la riduzione del valore dei contratti un efficace incentivo alla partecipazione degli operatori di mercato di più ridotte dimensioni alle procedure di affidamento.

Ed infatti la Direttiva 2014/24/UE, al Considerando 2, dopo avere premesso che *"gli appalti pubblicicostituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici"*, afferma che tra le proprie primarie finalità vi è quella di aggiornare la precedente Direttiva 2004/18/CE *"in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti*

pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale”.

Il considerando 78 precisa, poi, che *“le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti”* e che *“se l’amministrazione aggiudicatrice decide che non è appropriato suddividere l’appalto in lotti, la relazione individuale o i documenti di gara dovrebbero contenere un’indicazione dei principali motivi della scelta dell’amministrazione aggiudicatrice. Tali motivi potrebbero, per esempio, consistere nel fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto”.*

L’art. 46 della stessa Direttiva afferma, infine, che *“Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti. ... Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84”.*

7.5.3. Si tratta, insomma, di una misura pro-concorrenziale (che, come chiarito dalla giurisprudenza, trova applicazione anche alle procedure di affidamento di contratti di concessione di servizi, per i quali analogamente si pone l’esigenza di massima apertura del mercato che tale regola è diretta a garantire: cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 novembre 2018, n. 6611; sez. V, 21 marzo 2018, n. 1811), espressamente volta ad assicurare la maggiore partecipazione possibile alle gare di imprese di non grandi dimensioni.

La giurisprudenza è assolutamente concorde nel dare la esposta lettura della disposizione in esame, rimarcando più volte non solo la legittimità, ma anche il rispetto del principio del buon andamento nella divisione di un pubblico appalto in lotti, con il rammentare che in materia di appalti pubblici è senz’altro principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto regola diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese e funzionale alla tutela della concorrenza (Cons. Stato, V, 7 febbraio 2020 n. 973); della quale vi è violazione anche in caso di previsione di lotti di importo spropositato (Cons. Stato, V, 6 marzo 2017, n. 1038) e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui (così Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2020, n. 7455; ma di identico tenore: sez. III, 21 gennaio 2021, n. 4762; III, 12 febbraio 2020, n. 1076; V, 11 gennaio 2018, n. 123).

7.5.4. L'art. 51 consente, inoltre, alla stazione appaltante di derogare alla regola della suddivisione in lotti per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito.

Infatti, poiché l'art. 51, comma 1, del codice è norma giuridica costruita nella forma linguistica della proposizione prescrittiva (di modo che colui che non si adegua al precetto, non manifestando ad esso adesione, deve giustificarsi per evitare la sanzione, fornendo la prova di trovarsi in uno dei casi in cui la regola fa eccezione, come già chiarito da Cons. Stato, V, 6402/2021), in coerenza, il legislatore onera la stazione appaltante di motivare la scelta di non suddividere la procedura di gara in lotti, ossia di non adeguarsi al precetto.

In conclusione, il principio della suddivisione in lotti, prevista dall'art. 51 del codice può, dunque, essere derogato, attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669) ed è espressione di scelta discrezionale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081), il cui concreto esercizio deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto; il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 marzo 2019, nr. 1857; Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1222; Consiglio di Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044; Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, nr. 1138; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2017 n. 5224; Sez. V, 6 marzo 2017, nr. 1038).

7.6. Acclarato dunque che nella procedura in esame ricorrevano i presupposti fattuali che consentivano di far applicazione della regola della suddivisione in lotti, prevista dalla legge per la più sicura realizzazione della finalità enunciata in apertura dell'art. 51 cit. (*"...favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese"*) e che - secondo la univoca interpretazione fornita dalla giurisprudenza - l'attenuazione di tale precetto è subordinata all'esternazione di una specifica e congrua motivazione che dia conto dei vantaggi economici e/o tecnico - organizzativi derivanti dall'opzione del lotto unico, esplicitando le ragioni per cui detti obiettivi siano prevalenti sull'esigenza di garantire l'accesso alle pubbliche gare ad un numero quanto più ampio di imprese e in particolare alle imprese di minori dimensioni (Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2019, n.1857 e Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044), deve qui rilevarsi come, nel caso di specie, gli atti di gara sono,

invece, del tutto privi di ogni esternazione delle ragioni alla base della opzione per l'articolazione della gara in un lotto unico.

Infatti, il bando impugnato non reca alcuna motivazione in ordine all'omessa suddivisione dell'appalto in lotti né essa si evince dal complesso degli atti di gara dai quali emerge, piuttosto, che l'affidamento ha ad oggetto un servizio di spedizione e notifica degli atti giudiziari, che ricade prevalentemente (ossia per "circa il 90%" dei casi) nel territorio della Provincia di Taranto, così che risulta astrattamente configurabile la suddivisione dell'appalto in almeno due lotti "funzionali", ossia quello regionale e quello nazionale.

7.7. Per converso, le esigenze rappresentate dall'Azienda appellante - quanto alla necessità di non pregiudicare la complessiva qualità del servizio integrato di notifica, assicurandone l'affidamento a un unico operatore al fine di garantire l'unitarietà dell'invio, quale condizione vantaggiosa che consentirebbe anche di ottimizzare le attività degli uffici incaricati, evitando altresì che un operatore economico forte possa ritenere di scarsa utilità economica la partecipazione ad un lotto esclusivamente nazionale, poco appetibile per numero di prestazioni - costituiscono, invero, mere deduzioni difensive e inammissibili integrazioni postume, neanche implicitamente indicate, di una motivazione del tutto carente sotto tale profilo.

7.7.1. Tuttavia, nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela, oltre che del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 c.p.a.), nonché di pienezza della tutela secondo il diritto europeo (art.1 c.p.a.): valori, questi, che convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. (Consiglio di Stato, V, 4 dicembre 2020, n.7681).

Ne consegue che la motivazione del provvedimento non può essere validamente integrata in giudizio, costituendo la stessa, come affermato dalla Corte Costituzionale (Ord. n. 58 del 17 marzo 2017) nell'esaminare la questione di legittimità dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241 del 1990, *"il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 L. n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti"*.

7.8. Ribadito dunque che il difetto di motivazione del provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o a vizi meramente formali e che tale principio vale, a maggior ragione, per il caso in cui l'integrazione giudiziale sia fondata su scritti difensivi, in quanto non promananti dall'organo della competente amministrazione, e riguardi altresì un'attività connotata da ampia discrezionalità quale è, per quanto affermato dalla giurisprudenza sopra citata, quella inerente la valutazione delle ragioni che possono supportare la mancata suddivisione in lotti di un pubblico appalto, deve, quindi, concludersi che nella specie la mancanza di motivazione in ordine alla omissione della suddivisione dell'appalto in lotti si pone in contrasto con la chiara disposizione dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50 del 2016, di derivazione eurounitaria.

7.8.1. Tale carenza sul piano motivazionale non può poi neanche essere supplita dalle considerazioni dell'appellante secondo cui un restringimento della concorrenza sarebbe, nella specie, volto ad assicurare un miglioramento della qualità del servizio offerto (al contrario, per una generale riflessione sul punto si rinvia alle articolate considerazioni di cui a Cons. Stato, V, 20 settembre 2021, n. 6402, sul rapporto di "proporzionalità inversa" esistente tra il rafforzamento dell'oligopolio- con il conseguente deleterio effetto della *"concentrazione che paralizza la virtuosa dinamica concorrenziale"*- e il miglioramento della qualità del servizio).

7.8.2. Né può ritenersi che l'assenza di supporto motivazionale in ordine alla scelta di articolazione della gara in un lotto unico possa essere colmata per effetto delle previsioni della normativa di settore (da cui secondo l'appellante dovrebbe ricavarsi la necessità di svolgimento del servizio, nella sua interezza, ad opera del medesimo affidatario).

7.8.3. Infatti, al riguardo deve anzitutto ribadirsi che l'amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, solo quando tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito.

Nel caso di specie, poi, l'eventualità che non fosse garantita la qualità dei servizi offerti all'utenza, oltre ad essere comunque esclusa dallo stesso criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tale per cui non avrebbe potuto ben

collocarsi in graduatoria quell'impresa che non avesse offerto validamente il servizio richiesto, era altresì in concreto impedita, come osservato dall'originaria ricorrente, dal fatto che il servizio in questione possa essere comunque svolto, sia per il lotto nazionale che per quello regionale, dal medesimo operatore economico (ovvero quello titolare della licenza abilitativa), in grado di assicurare la piena certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario attraverso un procedimento lineare, con il massimo livello di garanzia del suo buon esito.

7.9. In definitiva, a fronte dell'onere motivazionale rafforzato di cui al primo comma dell'art. 51 citato, l'Amministrazione, nel caso in esame, non ha fornito alcuna motivazione negli atti impugnati circa la necessità di prevedere un unico lotto di gara, ancorando poi la partecipazione al possesso di un requisito di partecipazione che prevede l'abilitazione alle notifiche di atti giudiziari in ambito nazionale, sebbene l'oggetto della procedura concorsuale riguardi, per la quasi totalità dei casi, atti che devono essere notificati nell'ambito della Regione Puglia.

Pertanto, come rilevato dalla sentenza appellata, la previsione del bando di gara - con cui si è inteso limitare la partecipazione alla procedura concorsuale alle sole imprese in possesso della licenza individuale speciale di tipo A1, relativa alle notifiche di ambito nazionale - non è in alcun modo motivata negli atti di gara con riferimento a particolari esigenze della specifica procedura, né sono chiarite, ex art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, le ragioni per cui non si può ricorrere alla suddivisione del servizio da affidarsi in lotti distinti per ambito territoriale.

Da ciò deriva che gli atti di gara impugnati sono viziati per carenza di una specifica e adeguata motivazione della scelta di non suddividere in lotti distinti l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, ovvero della scelta di non suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio, aventi, rispettivamente, natura regionale e nazionale, al fine di dimostrare l'esistenza di un adeguato bilanciamento tra gli interessi concorrenziali, da un lato, e quelli di unitarietà del processo di notifica, dall'altro, come definiti dalla normativa di settore.

8. In conclusione, l'appello va integralmente respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

L'ESTENSORE

Angela Rotondano

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO

PROCEDURA APERTA N° __/2023, IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER LA DURATA DI TRE ANNI

BANDO DI GARA

Art. 1 – INDIZIONE

Il presente bando, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. __ del __/__/2023, ha per oggetto l'affidamento a società specializzate delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di atti giudiziari per conto di Kyma Mobilità S.p.A..

La gara è suddivisa in **2 lotti** per i seguenti servizi:

LOTTO 1 - CIG _____ - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. per soggetti residenti nel territorio della Regione Puglia.

Il valore a base d'asta è di € 378.000,00 oltre IVA, per la spedizione di un numero presuntivo di 27.000,00 atti triennali.

LOTTO 2 - CIG _____ - affidamento triennale del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per conto di KYMA MOBILITA' S.p.A. da espletarsi su tutto il territorio nazionale, Puglia esclusa.

Il valore a base d'asta è di € 42.000,00 oltre IVA, per la spedizione di un numero presuntivo di 3.000,00 atti triennali.

Il Responsabile Unico del procedimento è _____.

Art. 2 – OGGETTO

L'oggetto della gara, articolata in 2 lotti, consiste nella notifica di ordinanze-ingiunzione relative a sanzioni amministrative per violazione al D.P.R. n. 753/80 e dell' art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002 (evasione tariffaria TPL).

Kyma Mobilità S.p.A. provvederà ad inviare gli atti da notificare al fornitore del servizio, attraverso un flusso informatico di dati, estrapolati dal gestionale di KYMA.

Le specifiche dei dati, saranno concordati in con KYMA Mobilità e Pluservice (società proprietaria del software gestionale) e dovranno comprendere:

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

1. File di dati (del tipo csv, txt, csv ecc) contenente i dati principali dell'atto;
 - 1.1. Intestatario della notifica;
 - 1.2. Soggetto che ha commesso l'infrazione (nel caso di minori è diverso dall'intestatario);
 - 1.3. Indirizzo di notifica;
 - 1.4. Specifica delle somme da pagare;
 - 1.5. Specifica relativa alla infrazione commessa;
 2. Modello dell'atto da notificare (in alternativa l'atto potrà essere già predisposto in pdf da KYMA);
 3. Modello del bollettino postale con cui sarà evasa l'ordinanza (in alternativa l'atto potrà essere già predisposto in pdf da KYMA).
- Il fornitore del servizio provvederà a:
- A. Stampare:
 - A.1. l'atto e il relativo bollettino;
 - A.2. la busta con l'indirizzo;
 - B. Imbustare e affrancare l'atto, la cartolina di ritorno da restituire e tutti gli atti connessi previsti dalla legge (Cad, CAN, ecc.);
 - C. Notificare l'atto Giudiziario, secondo le modalità indicate dalla legge;
 - D. Tracciare mediante apposito codice la spedizione;
 - E. Rendicontare e restituire gli esiti delle notifiche effettuate;
 - F. Provvedere alla archiviazione elettronica sostitutiva degli atti predisposti e degli esiti, ai sensi del Codice della Amministrazione Digitale.

Il Servizio ha durata di n. 3 anni.

L'importo dell'appalto sopra indicato ha carattere presuntivo e, quindi, non vincolante per KYMA MOBILITÀ'.

L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

L'entità dell'affidamento deriverà, infatti, dalle prestazioni effettivamente richieste nel periodo contrattuale.

Variazioni in aumento o in diminuzione delle quantità indicate per ciascuna tipologia di invio non costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione del prezzo offerto.

L'aggiudicataria nulla potrà pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo a base di gara per il periodo contrattuale.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del servizio affidato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, all'aggiudicataria potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La procedura di gara è articolata in **2 Lotti**, ossia Lotto 1 – ambito territoriale Regione Puglia e Lotto 2 – ambito territoriale nazionale. La suddivisione dell'appalto in più lotti si fonda sulla natura dell'affidamento, avente ad oggetto un servizio di spedizione e notifica degli atti giudiziari che ricade prevalentemente nel territorio della Provincia di Taranto, dovendo altresì garantire tale servizio sull'intero territorio nazionale.

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con prezzo triennale a base d'asta di € 378.000,00, oltre IVA, per il LOTTO 1, e con prezzo triennale a base d'asta di € 42.000,00, oltre IVA, per il LOTTO 2.

La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, che formulerà il proprio giudizio finale sulla base degli elementi che l'operatore economico indicherà nell'Offerta Tecnica dei lotti per i quali intende concorrere.

Si riportano di seguito i criteri di valutazione e relativi punteggi sulla base dei quali la commissione perverrà al proprio giudizio finale:

OFFERTA TECNICA LOTTO 1 – ambito territoriale Regione Puglia (max. punti 70):

Criterio	Descrizione	Punteggio
1	<u>Descrizione del modello organizzativo e del servizio offerto</u> <u>Verranno valutati:</u> Organizzazione generale delle risorse umane e strumentali dedicate, delle modalità di contatto con la stazione appaltante e dei tempi di reperibilità e intervento in circostanze straordinarie. Modalità di gestione delle attività di processamento file, stampa ed imbustamento degli atti, modalità di consegna della posta inesitata.	<u>20</u>
2	<u>Grado di copertura diretta dei CAP regionali (%)</u> Viene assegnato il punteggio massimo	<u>25</u>

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Criterio	Descrizione	Punteggio
	all'offerta con il grado maggiore di copertura diretta dei CAP della Regione Puglia, in valore percentuale. Per le altre offerte, il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: $P = 25 \times C_i / C_{max}$ $C_i = \text{grado di copertura diretta dei CAP Regione Puglia dell'offerta } i\text{-esima}$ $C_{max} = \text{grado di copertura diretta dei CAP Regione Puglia dell'offerta migliore.}$	
3	Tempistiche di postalizzazione, migliorative rispetto a quelle indicate all'art. 12 (15 giorni lavorativi dall'invio, da parte di KYMA dei file da processare) Sarà assegnato il punteggio di 0 al concorrente che non abbia riduzione dei tempi di postalizzazione. Per ciascun giorno di riduzione dei tempi di postalizzazione, sarà assegnato un punto, fino al raggiungimento del massimo punteggio assegnabile (10).	<u>10</u>
4	Tecnologie utilizzate per la gestione del processo di notifica. Saranno oggetto di valutazione le soluzioni offerte per garantire la piena tracciabilità del singolo invio dal momento dello sua accettazione fino al momento della sua consegna al destinatario e la conoscibilità delle predette informazioni a KYMA attraverso un flusso/portale o altri sistemi di interscambio di informazioni relative	<u>15</u>

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Criterio	Descrizione	Punteggio
	dall'intero processo di notifica (presa in corico, accettazione ed esito notifica).	

Relativamente a tutti i sub-criteri si applicherà il metodo aggregativo- compensatore, mediante il confronto a coppie.

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 – ambito territoriale Regione Puglia (max. punti 30):
 attiene ai seguenti due sottocriteri:

5. **PREZZO OFFERTO**: Punteggio max: 30 punti

$$pi = 30 * (378.000,00 - \text{Costo offerto}) / (378.000,00 - \text{Costo min})$$

- ☐ pi : punteggio attribuito all'offerta in esame;
- ☐ Costo offerto: Costo per la notifica di 27.000 atti in un triennio dell'offerta in esame;
- ☐ Costo min: Costo per la notifica di 27.000 atti in un triennio minimo offerto.

OFFERTA TECNICA LOTTO 2 – ambito territoriale nazionale (max. punti 70):

Criterio	Descrizione	Punteggio
1	<u>Descrizione del modello organizzativo e del servizio offerto</u> <u>Verranno valutati:</u> Organizzazione generale del delle risorse umane e strumentali dedicate, delle modalità di contatto con la stazione appaltante e dei tempi di reperibilità e intervento in circostanze straordinarie Modalità di gestione delle attività di processamento file, stampa ed	<u>20</u>

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Criterio	Descrizione	Punteggio
	imbustamento degli atti, modalità di consegna della posta inesitata.	
2	Grado di copertura diretta dei CAP nazionali (%) Viene assegnato il punteggio massimo all'offerta con il grado maggiore di copertura diretta dei CAP nazionali, in valore percentuale. Per le altre offerte, il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: $P = 25 \times C_i / C_{max}$ C_i = grado di di copertura diretta dei CAP nazionali dell'offerta i-esima C_{max} = grado di di copertura diretta dei CAP nazionali dell'offerta migliore.	<u>25</u>
3	Tempistiche di postalizzazione, migliorative rispetto a quelle indicate all'art. 12 (15 giorni lavorativi dall'invio, da parte di KYMA dei file da processare) Sarà assegnato il punteggio di 0 al concorrente che non abbia riduzione dei tempi di postalizzazione. Per ciascun giorno di riduzione dei tempi di postalizzazione, sarà assegnato un punto, fino al raggiungimento del massimo punteggio assegnabile (10)	<u>10</u>
4	Tecnologie utilizzate per la gestione del processo di notifica. Saranno oggetto di valutazione le soluzioni offerte per garantire la piena tracciabilità del singolo invio dal momento dello sua accettazione fino al momento della sua consegna al	<u>15</u>

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Criterio	Descrizione	Punteggio
	destinatario e lo conoscibilità delle predette informazioni a KYMA attraverso un flusso/portale o altri sistemi di interscambio di informazioni relative all'intero processo di notifica (presa in corico, accettazione ed esito notifica)	

Relativamente a tutti i sub-criteri si applicherà il metodo aggregativo - compensatore, mediante il confronto a coppie.

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 – ambito territoriale nazionale (max. punti 30): attiene ai seguenti due sottocriteri:

5. **PREZZO OFFERTO**: Punteggio max: 30 punti

$$pi = 30 * (42.000,00 - \text{Costo offerto}) / (42.000,00 - \text{Costo min})$$

- ☐ pi : punteggio attribuito all'offerta in esame;
- ☐ Costo offerto: Costo per la notifica di 3.000 atti in un triennio dell'offerta in esame;
- ☐ Costo min: Costo per la notifica di 3.000 atti in un triennio minimo offerto.

A parità di prezzo complessivo offerto si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n.827.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio totale (offerta tecnica + offerta economica), l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il prezzo più basso; in caso di offerte che abbiano ottenuto identico punteggio totale, a parità di prezzo offerto, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

1. Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

(DGUE parte III). Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.

2. Requisiti di idoneità professionale: è richiesto il possesso del requisito professionale consistente nell'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato per attività analoghe a quelle della presente procedura.

È, inoltre, necessario essere in possesso di:

- "licenza individuale speciale", di cui al D. lgs. 261/1999 art. 5, rilasciata dal MISE;
- (per la partecipazione al lotto 1) Attestazioni di conformità alle linee guida (paragrafo C5), emanate dal Ministero della Giustizia il 30/04/2020, tipologia "A2 atti giudiziari –contravvenzioni" e ambito territoriale "Puglia" oppure ambito territoriale che prevede la copertura di più Regioni, tra le quali rientra la Puglia (o, in subordine, il possesso della qualificazione di "fornitore di servizio universale");;
- (per la partecipazione al lotto 2) Attestazioni di conformità alle linee guida (paragrafo C5), emanate dal Ministero della Giustizia il 30/04/2020, tipologia "A1 atti giudiziari –contravvenzioni" e ambito territoriale "Nazionale" (o, in subordine, il possesso della qualificazione di "fornitore di servizio universale");;

3. Capacità economica e finanziaria – non richiesta

4. Capacità tecnica:

(lotto 1) è richiesto aver prestato servizi di notifica di atti giudiziari per un importo minimo di € 700.000,00 nel triennio antecedente la data di indizione della presente procedura.

(lotto 2) è richiesto aver prestato servizi di notifica di atti giudiziari per un importo minimo di € 80.000,00 nel triennio antecedente la data di indizione della presente procedura.

Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, i requisiti richiesti sono cumulati.

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta avverrà in maniera telematica sul portale disponibile all'indirizzo <https://kymamobilita.traspare.com> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso secondo le procedure descritte nell' ALLEGATO "Modulo Operativo Gara Telematica". Il mancato rispetto delle stesse (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: assenza di marca temporale, marca temporale apposta dopo il termine perentorio di scadenza della gara, serial number della marca difforme rispetto a quello indicato nel portale) comporterà l'esclusione dell'offerta.

Il timing di gara è il seguente:

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti		
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale dell'archivio)		
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica		
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica		

L'offerta dovrà essere composta dai seguenti tre plichi telematici:

- Un plico denominato "BUSTA AMMINISTRATIVA";
- Un plico denominato "BUSTA TECNICA";
- Un plico denominato "BUSTA ECONOMICA".

Art. 6 – BUSTA AMMINISTRATIVA

Il plico telematico "BUSTA AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:

- copia del presente bando di gara recante** - in ogni pagina, in calce e nella forma specifica di cui agli artt. 1341 -1342 cc – la sottoscrizione del legale rappresentante, da intendersi apposta condizionatamente all'aggiudicazione della gara e senza ulteriori formalità da espletarsi all'avverarsi dell'evento per il perfezionamento contrattuale, salvo quanto previsto al successivo art. 10.
- domanda di partecipazione alla gara**, da produrre utilizzando il modello Allegato C al presente capitolato, con allegata copia di documento di identità del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante.
- attestazione del versamento della "cauzione provvisoria", a garanzia dell'offerta, per un importo di:
 - € 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta) per la partecipazione al lotto 1;
 - € 840,00 (ottocentoquaranta) per la partecipazione al lotto 2.

La garanzia dovrà essere rilasciata con le modalità e contenuti di cui all'art. 93 del D. lgs.n.50/2016.

La garanzia deve essere presentata in una delle seguenti forme:

- in contanti, esclusivamente mediante bonifico bancario, con l'indicazione della causale, sul conto corrente bancario intestato a Kyma Mobilità S.p.A. presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Taranto cod. IBAN IT 1810103015801000001484939;
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale garanzia dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da KYMA.

Nel caso in cui il concorrente intendesse usufruire delle riduzioni della garanzia previste all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dovrà fine presentare, obbligatoriamente, copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione. Per le ditte non aggiudicatrici la garanzia provvisoria sarà svincolata nel termine di trenta giorni dalla intervenuta aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà produrre garanzia definitiva, con le stesse modalità e contenuti di cui sopra, per un importo pari al 10% del costo quinquennale della licenza. La garanzia definitiva sarà svincolata, in assenza di eventuali contenziosi, al termine del contratto, comprese eventuali proroghe, previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria.

- d) **documento di gara unico europeo** redatto in conformità dell'allegato "Documento di gara unico europeo". Il documento di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le

forme di cui all'art.45 comma 2 lettere d), e), f), g), del d.lgs. n.50/2016 ciascuna impresa dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le parti da II a VI. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere b), c), del d.lgs. n.50/2016 il DGUE va compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Pertanto nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente attraverso il DGUE è tenuto a dichiarare a pena di esclusione l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 con riferimento a tutti i soggetti identificati dalla succitata disposizione.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, nel formato elettronico allegato agli atti della procedura in oggetto, omettendo di compilare le parti barrate.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE in tutte le parti non barrate, nessuna esclusa,.

- e) (per la sola partecipazione al lotto 1) **attestazione del versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.** per un importo di € 35,00 (le modalità del pagamento sono rilevabili dal sito internet www.anticorruzione.it)."

Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Art. 7 – BUSTA TECNICA

Il plico telematico denominato **"BUSTA TECNICA"** (uno per ciascun lotto a cui si partecipa) , dovrà contenere, dovrà contenere n. 4 elaborati descrittivi in forma libera, sottoscritti digitalmente da legale rappresentante, uno per ogni criterio dell'offerta tecnica, contenenti la descrizione delle caratteristiche dell'offerta, richieste per lo specifico criterio cui è riferita:

1. Elaborato descrittivo in forma libera riferito alla "Descrizione del modello organizzativo e del servizio offerto", utile alla fine della valutazione delle offerte in relazione al criterio 1 dell'offerta tecnica;
2. Elaborato riferito alla "Tecnologie utilizzate per la gestione del processo di notifica", utile alla fine della valutazione delle offerte in relazione al criterio 4 dell'offerta tecnica;

Entrambi gli elaborati dovranno essere redatti in carta semplice e firmati digitalmente dal rappresentante legale. La lunghezza di ciascuno non dovrà superare le 15 pagine formato A4.

3. Dichiarazione necessaria per l'attribuzione dei punteggi tecnici di cui all'art. 3 - criteri 2 e 3, redatta utilizzando il modello – Allegato D (lotto 1) ed Allegato E (lotto 2).

Art. 8 – BUSTA ECONOMICA

Il plico telematico denominato **"BUSTA ECONOMICA"** (uno per ciascun lotto a cui si partecipa) dovrà contenere l'offerta economica, da formulare esclusivamente mediante compilazione, a macchina o in stampatello leggibile, del **"PROSPETTO-OFFERTA"** (*Allegato A* per il LOTTO 1 ed *Allegato B* per il LOTTO 2) allegato al presente bando di gara. Nell'offerta dovrà essere riportato il prezzo offerto per la notifica del numero presunto di atti triennali previsto per il lotto 1 e per il lotto 2, che dovrà risultare inferiore al prezzo a base d'asta per ciascun lotto.

Tale prospetto non dovrà presentare correzioni, neppure se effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovrà essere sottoscritto, per esteso, dal legale rappresentante della ditta concorrente.

Le offerte saranno considerate proposte irrevocabili ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c. e contemplano, con la loro presentazione, l'assorbimento di ogni possibile alea all'interno della misura formulata.

I prezzi unitari offerti rimarranno validi per tutta la durata contrattuale.

Offerte proposte in maniera incompleta, indeterminata o sottoposte a condizioni aleatorie, non espressamente previste nel presente bando, saranno escluse dalla gara.

Art. 9 – CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'eventuale scelta di Kyma Mobilità S.p.A. di non precedere all'aggiudicazione in ragione di quanto innanzi non è sindacabile dalle imprese partecipanti che, a tal riguardo, non sono legittimate a pretendere indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente bando di gara e relativi allegati, nessuna esclusa.

L'aggiudicazione sarà notificata con p.e.c. o raccomandata A.R. a seguito di provvedimento di aggiudicazione.

Art. 10 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO GARA

Alle ore ____ del giorno _____, presso la sede di KYMA, la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procederà preliminarmente all'apertura e all'esame dei plichi telematici "BUSTA AMMINISTRATIVA" per accertare la corrispondenza dei documenti presentati a tutte le prescrizioni del presente bando.

Alle sedute potranno assistere telematicamente i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o i loro delegati, in modalità di videoconferenza.

Per le imprese in regola con la documentazione, la Commissione passerà ad esaminare, in successive sedute non aperte alla partecipazione dei rappresentanti delle imprese, gli allegati contenuti nella plico "BUSTA TECNICA".

Per ciascun lotto, la Commissione assegnerà il punteggio risultante dalla valutazione dei criteri di valutazione di cui all'Art. 2 con esclusione di quello riferito al criterio n. 5 (Prezzo offerto).

L'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri 1 e 4 avverrà mediante valutazione comparativa delle offerte secondo il metodo del criterio discrezionale di attribuzione di un coefficiente spettante alla commissione giudicatrice, conformemente alle Linee Guida n. 2 di ANAC, emanate in attuazione del D.Lgs. 50/2016, applicando la tabella dei giudizi di seguito riportata:

Giudizio	Punteggio	Criteri di giudizio
Ottimo	1	Aspetti positivi elevati e piena rispondenza alle aspettative
Buono	0,75	Aspetti positivi rilevanti e buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,5	Aspetti positivi ma non soluzioni ottimali

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Sufficiente (parzialmente adeguato)	0,25	Aspetti appena sufficienti
Non Presente o inadeguato	0	Non corrispondente alle esigenze richieste

L'assegnazione dei punteggi avverrà separatamente per singoli criteri.

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente per ciascun subcriterio a ciascuna offerta.

Le ragioni dell'attribuzione del coefficiente devono essere adeguatamente motivate e le motivazioni devono essere collegate alle specifiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico o ad aspetti, rispetto ad esse, migliorativi.

Per ciascun subcriterio è calcolata la media dei coefficienti valutativi attribuiti da ciascun commissario a ciascuna offerta e poi tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile a quel subcriterio.

Si precisa che per il punteggio ottenuto per ogni subcriterio verrà considerato un arrotondamento al terzo decimale.

L'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri 2 e 3 avverrà sulla base degli elementi dichiarati all'interno dei modelli – Allegato D (lotto 1) ed Allegato E (lotto 2)..

Per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria definitiva la Commissione perverrà procedendo all'apertura del plico telematico "BUSTA ECONOMICA", che sarà caricata dalle concorrenti nella finestra temporale che verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema, (art. 4 dell'Allegato "Manuale Operativo Gara Telematica" - FASE 3 - Offerta economica telematica), in una data che sarà comunicata alle concorrenti con un anticipo di almeno 5 giorni. In tale sede la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti per gli elementi di valutazione nn. 1, 2, 3 e 4 e calcolerà il punteggio da attribuire all'elemento di valutazione n. 5 (prezzo offerto), sommandone poi il punteggio attribuito ai punteggi ottenuti per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Successivamente redigerà la graduatoria finale di merito.

L'aggiudicazione sarà deliberata dal C.d.A. e notificata all'impresa interessata a mezzo P.E.C.

Art. 11– PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per il perfezionamento del contratto già sottoscritto in chiave condizionata, l'impresa aggiudicataria dovrà consegnare, entro il termine che sarà comunicato con preavviso di almeno di 10 giorni, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima e perdita della cauzione provvisoria, i seguenti documenti:

- a) Prova di avvenuta costituzione della "garanzia definitiva" con le modalità e nelle forme previste all'art. 6, lett. c). Con il perfezionamento del contratto sarà svincolata la cauzione provvisoria costituita per la partecipazione alla gara;
- b) La nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante. La sottoscrizione di tale nota, previo assolvimento del punto a), di cui sopra, segnerà il definitivo passaggio dalla forma condizionata al perfezionamento del contratto per adesione destinato a regolare lo svolgimento del rapporto tra KYMA e l'impresa aggiudicataria;
- c) I dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari da fornire utilizzando il modello che sarà allegato alla nota di aggiudicazione.

Kyma Mobilità S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicataria, in qualunque momento, di comprovare i requisiti e le dichiarazioni rese nel corso di tutta la procedura di gara e della regolazione contrattuale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016.

Art. 12 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RECAPITO

Il servizio di recapito a domicilio dei destinatari è servizio postale ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 261/1999. Esso è eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge del 20 novembre 1982 e ss.mm.ii. e copre le attività di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione dei plichi ed emissione e recapito di CAN e CAD secondo la vigente normativa. La notifica degli atti e di tutti gli oggetti postali deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti all'Agcom e dalla pertinente normativa.

L'aggiudicataria provvederà alla postalizzazione degli atti entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione dei file contenenti i dati dei destinatari e di quanto è necessario per la postalizzazione stessa secondo i tracciati di prova condivisi.

In caso di temporanea assenza del destinatario e di rifiuto delle persone abilitate a ricevere il plico in luogo del destinatario, l'Aggiudicataria procederà secondo le disposizioni vigenti e, in particolare, a norma di quanto previsto agli artt. 7 e 8 della L. 890/1982 e ss.mm.ii. e provvederà a:

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

- garantire il ritiro presso i punti di giacenza. In questo caso, gli uffici presso cui effettuare il ritiro devono essere agevolmente raggiungibili e aperti al pubblico in un lasso di tempo minimo di 5 ore giornaliere (in una fascia oraria compresa fra le ore 9.00 e le 19.00), dal lunedì al venerdì e, inoltre, almeno 2 pomeriggi alla settimana (dalle 15.30 alle 19.00) e nella mattinata del sabato e dei pre-festivi.
- oppure dovrà mettere in atto le modalità alternative di recapito che abbia dichiarato di offrire per la consegna degli invii inesitati, , conformi a quanto disposto alla tabella "Modalità alternative" allegata alla delibera AGCOM n.77/18/CONS (Regolamento), come successivamente modificata dalla delibera AGCOM n. 155/19/CONS e ss.mm.ii., che dispone che:

- ☐ i Passaggi multipli siano da realizzare entro due giorni lavorativi in cui avviene il primo tentativo di recapito. Dopo l'ultimo tentativo di recapito, al termine della giornata lavorativa, il plico contenente l'atto viene depositato dall'agente postale nel punto di giacenza; o Recapito per appuntamento:
- ☐ in caso di mancato recapito, l'agente postale può lasciare nella cassetta postale del destinatario un avviso contenente i riferimenti (telefono, e-mail, etc.) che il destinatario stesso può contattare per concordare un appuntamento al fine di ricevere l'atto.

L'aggiudicataria dovrà eseguire la consegna degli atti entro 5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi), decorrenti dalla data della effettiva postalizzazione degli stessi.

La rendicontazione degli esiti dovrà essere assicurata con cadenza bisettimanale, con riferimento agli esiti delle notifiche pervenuti alle strutture dell'aggiudicataria nel corso delle due settimane precedente

L'Aggiudicataria che gestisca le notifiche inesitate tramite propri punti di giacenza dovrà utilizzare punti di giacenza con le caratteristiche previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalla delibera Agcom n. 77/2018/CONS e ss.mm.ii. I punti e quindi:

1. essere in regola con la disciplina in materia di edilizia, di sanità pubblica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 2;
2. garantire la massima accessibilità a tutte le fasce di destinatari degli invii di corrispondenza (persone anziane, persone non automunite, ecc.) ad esempio, privilegiando l'ubicazione in aree adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale;
3. essere facilmente identificabili al pubblico, vale a dire, che dovranno essere contraddistinti da un'insegna o altro dispositivo identificativo di adeguate

dimensioni, dal quale si evinca il nominativo dell'Aggiudicataria, presso il quale il destinatario dovrà recarsi a ritirare l'invio;

4. garantire la sicurezza e la riservatezza della corrispondenza, anche in relazione agli accessi ai locali in cui questa viene conservata, nonché il controllo degli accessi ai medesimi.

Il servizio di gestione delle giacenze è interamente remunerato tramite il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta aggiudicataria, e pertanto non comprende alcun onere né per Kyma Mobilità né per il destinatario.

Art. 13 – SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI

La rendicontazione degli esiti deve contenere tutte le informazioni necessarie alla tracciatura degli invii e, a titolo esemplificativo: data di spedizione; numero raccomandata dell'ag; ufficio responsabile della pratica; data di acquisizione delle comunicazioni non recapitate e causa del mancato recapito.

L'aggiudicataria deve predisporre un archivio con i codici di raccomandata associati ai dati del destinatario (indirizzo, data invio, ecc.) che deve essere aggiornato con l'esito del processo di notifica in corso ("consegnato", "rinviato al mittente", "giacente", ecc.). Le informazioni così raccolte vanno inserite in un file che deve essere reso disponibile al Kyma Mobilità attraverso lo scarico dal portale dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria dovrà curare l'archiviazione elettronica delle immagini AR E AR/CAD E AR/CAN e quindi dovrà eseguire la scansione elettronica delle cartoline AR e AR/CAD e AR/CAN.

Tutte le cartoline AR e AR/CAD e AR/CAN devono essere consultabili e stampabili online; La conservazione degli avvisi AR così digitalizzati per 5 anni.

Il servizio prevede l'archiviazione fisica e restituzione, nel più breve tempo possibile, a Kyma Mobilità degli oggetti postali AR, CAN, CAD, PMR, PGC e dei plichi inesitati entro termine massimo di 30 giorni.

Art. 14 – DISCIPLINA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'Accordo quadro è disciplinato dalle seguenti fonti elencate in chiave gerarchica:

- a) clausole del presente bando;
- b) offerta dell'impresa aggiudicataria;

c) codice civile ed altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
d) D.Lgs. n.50/2016.

L'oggetto del contratto è costituito dalla notifica di atti giudiziari per conto di KYMA.

La durata del contratto è fissata in 3 anni a decorrere dal suo perfezionamento. La validità del contratto dovrà, comunque, essere assicurata per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l'espletamento di nuova gara.

Nel corso della validità del contratto, non saranno ammessi incrementi dei prezzi unitari e/o revisioni sul presupposto che l'offerta della ditta aggiudicataria postula, con la sua presentazione, l'assorbimento di ogni alea sul punto.

Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

All'aggiudicataria è inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altra Impresa. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con KYMA, ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

ART. 16- OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti, in particolare nell'esecuzione dei servizi provvederà a propria cura e spese:

- a) ad assicurare l'integrità dei plichi dal momento del ritiro fino all'avvenuta consegna al destinatario, proteggendoli durante il trasporto materiale o nei punti di giacenza con adeguati mezzi e risorse, al fine di garantire la salvaguardia del contenuto degli stessi e la riservatezza delle informazioni ivi contenute;
- b) agli oneri, licenze, nulla osta, autorizzazioni necessari all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Qualora si dovessero verificare furti, smarrimento o altro della corrispondenza consegnata, è fatto obbligo avvisare tempestivamente KYMA.

ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'aggiudicataria dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le informazioni ed i dati personali di persone fisiche e giuridiche che sarà chiamato a trattare, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento U.E. 2016/679.

Allo stesso modo l'aggiudicataria si impegna ad un trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità richieste connesse con l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri.

L'aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi e per mancata previdenza venissero arrecati alle persone o alle cose, sia di KYMA sia di terzi, durante l'esecuzione del servizio, intendendosi, pertanto, KYMA esonerata da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.

ART. 19 - CASI DI FORZA MAGGIORE

L'aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione a KYMA, col più celere mezzo possibile, dell'inizio e/o della cessazione di qualunque evento giudicato di forza maggiore, da cui possa derivare pregiudizio o ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, ponendo in essere contestualmente ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili eccezionali che l'aggiudicataria non abbia potuto evitare nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza professionale.

Non sono riconducibili a causa di forza maggiore i danni derivanti all'esecuzione negligente da parte dell'aggiudicataria, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire KYMA degli eventuali danni subiti.

ART. 20 – PENALI

La corretta erogazione dei servizi va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto stimola l'applicazione di penali. Pertanto, in caso di inosservanza dei termini di postalizzazione previsti all'art. 12 (o dei termini ridotti, offerti in gara in relazione al criterio di aggiudicazione n. 3), nonché dei termini di consegna della corrispondenza, il

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

fornitore sarà assoggettato ad una penale giornaliera pari allo 0,01 % del costo delle attività non completate desunto dai prezzi unitari offerti in gara, moltiplicati per il numero degli atti per cui si è realizzato il ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra indicate saranno contestati all'aggiudicataria per iscritto. L'aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio di KYMA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali indicate.

KYMA potrà procedere al recupero della penale sia mediante detrazione della stessa dall'importo della fattura mensile sia mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata a pena di recesso del contratto.

Le penali non potranno, complessivamente, superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, KYMA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 21 – RISOLUZIONE EX ART. 1456 CC

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, KYMA potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

accertamento di dichiarazioni sostitutive rese in maniera falsa od omissiva;

- impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non siano stati versati regolarmente i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori o non in regola con le norme vigenti;
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicataria, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- sospensione arbitraria del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento del servizio nonché inosservanza delle disposizioni impartite da KYMA;
- sopravvenienza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- mancato reintegro della cauzione definitiva ogni volta che su di essa Kyma Mobilità S.p.A. abbia operato prelevamenti in seguito alla applicazione delle penali.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

In caso di risoluzione KYMA potrà incamerare l'intero deposito cauzionale salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto comunque salvo il diritto della ditta aggiudicataria a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

Art. 22 – REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità di contratto, i prezzi dei singoli servizi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base della variazione percentuale, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente della prima mensilità del secondo anno di contratto, dei prezzi standard rilevati nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 3 % rispetto ai prezzi originari.

Art. 23 – LIQUIDAZIONE FATTURE

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010), le fatture relative alle prestazioni aggiudicate dovranno riportare, necessariamente, il n° CIG della presente gara.

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, sarà predisposta in considerazione delle particolari modalità di finanziamento dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione delle stesse. Per eventuali ritardi nei pagamenti, Kyma Mobilità S.p.A. riconoscerà esclusivamente gli interessi moratori, calcolati dalla scadenza dei pagamenti, senza anatocismo né riconoscerà il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Le fatture dovranno essere regolarizzate con IVA in regime di scissione dei pagamenti.

Il codice destinatario per la fatturazione elettronica di Kyma Mobilità S.p.A. è il seguente: 5WKJP7T.

Il formato trasmissione della fattura elettronica è : FPR12 (Fattura tra privati).

Art. 24 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria.



Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. A Kyma Mobilità S.p.A. compete il pagamento della sola IVA gravante sul corrispettivo.

Art. 25 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è quello di Taranto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, s'informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati da KYMA per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dallo stesso Regolamento. Il "titolare" del trattamento dei dati in questione è Kyma Mobilità S.p.A. in persona del Presidente del C.d.A., Dott. Alfredo Spalluto, mentre soggetto autorizzato al trattamento dei dati medesimi è il Dott. Nicola Carrieri.

*IL PRESIDENTE DEL CDA
(Dott. Alfredo Spalluto)*

– CLAUSOLE VESSATORIE

Formano oggetto di espressa sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc le norme del presente atto relative alle penali (art. 20), alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc (art. 21), liquidazione fatture (art. 23), foro competente (art. 25) che, a tal fine, vengono approvate specificamente in aggiunta all'adempimento della sottoscrizione pagina per pagina.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341, 1342 C.C.

DATA _____

Firma _____

Allegato A

PROCEDURA APERTA N° ____/2023, IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER LA DURATA DI TRE ANNI

PROSPETTO-OFFERTA – LOTTO 1

Il sottoscritto _____ nato a _____
 _____ (____) il _____, Codice Fiscale _____
 _____ residente in _____ (____) Via _____
 _____ n. _____, in nome del concorrente
 _____ con sede legale in _____
 _____ (____), Via _____
 _____, n. _____ Codice Fiscale _____
 _____, Partita IVA n. _____ telefono
 _____, e-mail _____
 pec _____

NELLA SUA QUALITÀ DI:
 (barrare la casella che interessa)

- ☐ Titolare o Legale rappresentante
☐ Procuratore speciale / generale

OFFRE

per tutte le attività previste all'art. 2, lettere da A alla F, del bando, il seguente corrispettivo, riferito alla notifica di 27.000 atti giudiziari, nel corso del triennio contrattuale, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 378.000,00, al netto dell'IVA:

1	2	3	4
Prezzi unitari per le singole voci di costo offerte per le attività di notifica di un atto di cui all'art. 2, lettere da A a F	Prezzo unitario offerto per tutte le attività di notifica di un atto, somma dei prezzi delle singole voci unitarie (1.A + 1.B + 1.C + 1.D + 1.E + 1.F)	Numero di atti da notificare nel triennio contrattuale	Prezzo complessivo offerto per il numero di 27.000 atti triennali, al netto dell' IVA (2 x 3)
A - € _____/atto + IVA B - € _____/atto + IVA C - € _____/atto + IVA D - € _____/atto + IVA E - € _____/atto + IVA F - € _____/atto + IVA	€ _____/atto, oltre IVA	27.000	€ _____, oltre IVA

La presente offerta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c. ed è impegnativa, nel caso di favorevole aggiudicazione, fino al termine di 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

....., li

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato B

PROCEDURA APERTA N° ____/2023, IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER LA DURATA DI TRE ANNI

PROSPETTO-OFFERTA - LOTTO 2

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____, Codice Fiscale _____ residente in _____ (____) Via _____ n. _____, in nome del concorrente _____ con sede legale in _____ (____), Via _____, n. _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA n. _____, telefono _____, e-mail _____, pec _____

NELLA SUA QUALITÀ DI:
(barrare la casella che interessa)

- ☐ Titolare o Legale rappresentante
☐ Procuratore speciale / generale

OFFRE

per tutte le attività previste all'art. 2, lettere da A alla F, del bando, il seguente corrispettivo, riferito alla notifica di 3.000 atti giudiziari, nel corso del triennio contrattuale, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 42.000,00, al netto dell'IVA:

1	2	3	4
Prezzi unitari per le singole voci di costo offerte per le attività di notifica di un atto di cui all'art. 2, lettere da A a F	Prezzo unitario offerto per tutte le attività di notifica di un atto, somma dei prezzi delle singole voci unitarie (1.A + 1.B + 1.C + 1.D + 1.E + 1.F)	Numero di atti da notificare nel triennio contrattuale	Prezzo complessivo offerto per il numero di 3.000 atti triennali, al netto dell' IVA (2 x 3)
A - € _____/atto + IVA B - € _____/atto + IVA C - € _____/atto + IVA D - € _____/atto + IVA E - € _____/atto + IVA F - € _____/atto + IVA	€ _____/atto, oltre IVA	3.000	€ _____, _____ oltre IVA

La presente offerta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c. ed è impegnativa, nel caso di favorevole aggiudicazione, fino al termine di 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

....., lì

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato C**PROCEDURA APERTA N° ____/2023, IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER LA DURATA DI TRE ANNI****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE****(OVE PRESENTI OPZIONI A RISPOSTA MULTIPLA, CON LA PRESENZA DELLA DICITURA "OVVERO", APPORRE UN CROCETTA SUL CASO CHE RICORRE)**

Il sottoscritto
nato a Prov. Il
residente nel Comune di Prov. Stato
..... alla Via/Piazza n.
CODICE FISCALE, in qualità di

☐ Legale rappresentante

Ovvero

☐ Procuratore / Istitore (procura n. _____ del _____)

dell'impresa
con sede nel Comune di Prov. Stato
..... Alla Via/Piazza n.
..... con codice fiscale: Partita IVA:
.....

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate **chiede di partecipare alla gara in oggetto in qualità di** (specificare la natura del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016):

☐ impresa singola

Ovvero

☐ società (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);

Ovvero

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

- ☐ consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati::

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- ☐ consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- ☐ capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) già costituito formato dalle seguenti imprese:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

- ☐ capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandatario (specificare il caso che ricorre)

A TAL FINE DICHIARA

1. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale

.....
.....

2. che i dati riferiti all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono i seguenti:

provincia di iscrizione: _____

numero di iscrizione: _____

indirizzo sede legale: _____

attività _____

Anno di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

3. che i soggetti muniti di poteri rappresentanza, nonché - per le Società diverse dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

4. che i responsabili tecnici sono i seguenti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

5. che nell'anno anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non ci sono stati soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 , cessati dalla carica

Ovvero

- ☐ che sono presenti i seguenti soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara :

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

6. che per la ditta non ricorre alcuna delle condizioni ostative/motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019.
7. di autorizzare KYMA a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara, in alternativa, ai seguenti indirizzi:

e-mail _____

pec _____

fax _____

8. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°.....), l'INAIL (matricola n°) e di applicare il CCNL del settore;
9. di essere in possesso di "licenza individuale speciale", di cui al D. lgs. 261/1999 art 5, rilasciata dal MISE.

INDICARNE I RIFERIMENTI

10. di partecipare alla presente procedura per i seguenti lotti:

☐ lotto 1

e di :

- ☐ essere in possesso di Attestazioni di conformità alle linee guida (paragrafo C5), emanate dal Ministero della Giustizia il 30/04/2020, tipologia "A2 atti giudiziari -contravvenzioni" e ambito territoriale "Puglia" oppure ambito territoriale che prevede la copertura di più Regioni, tra le quali rientra la Puglia_____

_____ (INDICARNE
I RIFERIMENTI)

ovvero di

- ☐ essere in possesso della qualificazione di "fornitore di servizio universale

, nonché di:

aver prestato servizi di notifica di atti giudiziari nel triennio antecedente la data di indizione della presente procedura. per un importo di _____
(almeno € 700.000,00 oltre IVA), come da tabella che segue:

Committente (pubblico/privato)	P. IVA	Importo

☐ lotto 2
e di :

- ☐ essere in possesso di Attestazioni di conformità alle linee guida (paragrafo C5), emanate dal Ministero della Giustizia il 30/04/2020, tipologia "A1 atti giudiziari –contravvenzioni" e ambito territoriale "Nazionale" (o, in subordine, il possesso della qualificazione di "fornitore di servizio universale") _____

(INDICARNE I RIFERIMENTI)

ovvero di

- ☐ essere in possesso della qualificazione di "fornitore di servizio universale.

, nonchè di:

Allegato D**PROCEDURA APERTA N° __/2023, IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER LA DURATA DI TRE ANNI****DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI DI CUI ALL'ART. 3 - CRITERI 2 e 3 – LOTTO 1**

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ (____) il _____, Codice Fiscale _____
_____ residente in _____, (____) Via _____
_____ n. _____, in nome del concorrente
_____ con sede legale in _____
_____ (____), Via _____
_____, n. _____, Codice Fiscale _____
_____, Partita IVA n. _____, telefono _____
_____, e-mail _____,
pec _____

NELLA SUA QUALITÀ DI:
(barrare la casella che interessa)

- ☐ Titolare o Legale rappresentante
☐ Procuratore speciale / generale

in relazione ai criteri di attribuzione del punteggio 2 e 3 di cui all'art. 3 del bando

DICHIARA

I seguenti valori:

2. Grado di copertura diretta dei CAP regionali (PUGLIA) _____%

3. Tempistiche di postalizzazione, a ribasso rispetto a quelle indicate all'art. _____ (15 giorni lavorativi dall'invio, da parte di KYMA dei file da processare):

_____ gg

....., lì

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Allegato E**PROCEDURA APERTA N° ____/2023, IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER LA DURATA DI TRE ANNI****DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI DI CUI ALL'ART. 3 - CRITERI 2 e 3 – LOTTO 2**

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ (____) il _____, Codice Fiscale _____
_____ residente in _____ (____) Via _____
_____ n. _____, in nome del concorrente _____
_____ con sede legale in _____
_____ (____), Via _____
_____, n. _____, Codice Fiscale _____
_____, Partita IVA n. _____, telefono _____
_____, e-mail _____,
pec _____

NELLA SUA QUALITÀ DI:
(barrare la casella che interessa)

- ☐ Titolare o Legale rappresentante
☐ Procuratore speciale / generale

in relazione ai criteri di attribuzione del punteggio 2 e 3 di cui all'art. 3 del bando

DICHIARA

I seguenti valori:

2. Grado di copertura diretta dei CAP nazionali _____%

3. Tempistiche di postalizzazione, a ribasso rispetto a quelle indicate all'art. _____ (15 giorni lavorativi dall'invio, da parte di KYMA dei file da processare):

_____ gg

....., lì

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
